

SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE INTERACTIVE

Sede in Villareggia (TO) - via Castello 11

Codice Fiscale e n. iscrizione Registro Imprese 01164070052

Rea TO 892186 - Albo Cooperative A127824

REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DEL PRESTITO SOCIALE

Approvato dall'Assemblea dei Soci il 19/05/2018

ART.1 OGGETTO

Il presente Regolamento disciplina la raccolta di prestiti da soci, in conformità all'articolo 33 dello Statuto Sociale, con il TU delle leggi in materia bancaria e creditizia, nonché con le disposizioni previste dalla delibera della Banca d'Italia n. 584 del 8 novembre 2016 in materia di raccolta del risparmio presso soggetti diversi dalle banche. Tale raccolta, da impiegare esclusivamente per il conseguimento dell'oggetto sociale, è limitata ai soci ammessi in cooperativa da almeno tre mesi, in regola con il versamento delle azioni sottoscritte all'atto della domanda di ammissione e con l'adempimento di tutte le obbligazioni contratte con la società. È, pertanto, tassativamente esclusa la raccolta di prestiti fra i soggetti diversi dai precedenti e tra il pubblico in genere, ai sensi dell'articolo 11 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993 n. 385 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) e relativi provvedimenti di attuazione. La Cooperativa, inoltre, non svolgerà alcuna attività che possa configurarsi come esercizio attivo del credito.

Art.2 MODALITA'

I soci, che intendono finanziare con i prestiti la Cooperativa devono stipulare l'apposito contratto di cui al successivo articolo 4. La raccolta di prestiti è rivolta indiscriminatamente a tutti i soci (che ne abbiano i requisiti).

L'ammontare dei Prestiti Sociali verrà impiegato esclusivamente per il conseguimento dell'oggetto sociale della Cooperativa. Nella relazione al bilancio, gli amministratori evidenziano la gestione di raccolta del prestito, anche nell'ambito dell'illustrazione dei criteri seguiti per lo scopo mutualistico e nella nota integrativa i dati e le informazioni della normativa pro tempore vigente.

Art.3 AMMONTARE DEL PRESTITO SOCIALE

I prestiti raccolti presso ciascun socio persona fisica non possono superare gli importi ed i limiti di remunerazione stabiliti dalla legge, così

come la raccolta complessivamente operata dalla Cooperativa non può superare i limiti previsti dalla normativa vigente. Come previsto dalla normativa in materia, l'ammontare complessivo del prestito sociale del Consorzio non può eccedere il limite del triplo del patrimonio secondo i criteri stabiliti dalle Istruzioni di Banca d'Italia.

L'ammontare dei prestiti raccolti, la presenza di eventuali garanzie di soggetti terzi (ivi compresa l'adesione ad uno schema di garanzia, come previsto nella sezione V cap. 3.1 della delibera della Banca d'Italia n. 584 del 8 novembre 2016) ed il rapporto tra l'ammontare complessivo della raccolta di prestito e patrimonio sociale della Cooperativa devono essere evidenziati nella nota integrativa al bilancio.

ART. 4 IL CONTRATTO DI PRESTITO SOCIALE

Il contratto di prestito sociale deve essere stipulato in forma scritta, a pena di nullità, utilizzando moduli omogenei recanti per esteso ed in modo chiaro le informazioni previste dal paragrafo 3 Sezione III della Circolare della Banca d'Italia del 2 dicembre 1994 (obblighi di trasparenza). Il contratto deve essere sottoscritto dal socio, ovvero dal legale rappresentante della persona giuridica socia, e dal Legale Rappresentante della Cooperativa, ovvero da altro soggetto debitamente autorizzato dal Consiglio di amministrazione. Copia dello stesso sarà consegnata al socio, unitamente al testo del presente regolamento. Il socio deve approvare espressamente in forma scritta le clausole previste dal successivo articolo 11 del presente regolamento. Al momento della stipulazione del contratto di prestito, al socio prestatore sarà rilasciato un documento nominativo e non trasferibile a terzi, denominato "libretto personale nominativo di prestito sociale" (di seguito: "libretto"). Contestualmente presso la Cooperativa sarà tenuta per ogni socio prestatore, oltre alla copia del suddetto contratto, una scheda numerata che deve recare indicazione di nome e cognome, data e luogo di nascita, domicilio o residenza, numero d'iscrizione a Libro Soci, sul quale dovranno essere annotate tutte le operazioni effettuate dal socio. Nessuna operazione di versamento o prelievo può essere effettuata

senza la presentazione del libretto, anche al fine della relativa annotazione; sul libretto dovranno essere altresì annotati gli addebitamenti di spese e gli accreditamenti di interessi in occasione della prima presentazione. Nel caso in cui l'operazione avvenisse a mezzo banca, faranno fede le ricevute rilasciate dall'istituto con successivo aggiornamento del libretto. Resta escluso il ricorso ad altri titoli o documenti destinati alla circolazione. La Cooperativa garantisce la massima riservatezza sui dati relativi alle operazioni di prestito sociale, restando esclusa ogni informazione a terzi.

ART. 5 VERSAMENTO E PRELIEVO

Ferma restando la non trasferibilità del libretto nominativo e la titolarità del rapporto di prestito, il Socio prestatore può delegare un terzo ad effettuare per proprio conto operazioni di versamento e/o prelievo, con esclusione dell'apertura e della chiusura del rapporto. Il conferimento di tale delega e la eventuale modifica o revoca della stessa devono risultare da atto scritto conservato presso la Cooperativa.

I versamenti possono essere fatti in contanti, nel rispetto della vigente normativa, o con assegni. I versamenti effettuati a mezzo assegni sono accettati salvo buon fine degli stessi e, pertanto, tali somme saranno considerate disponibili per i soci solo ad incasso avvenuto. Per le operazioni di depositi o prelievo non verrà addebitata al socio alcuna spesa. Il Socio può autorizzare, in forma scritta, la Cooperativa ad accreditare sul conto prestito sociale le competenze nette mensili dovute per l'attività lavorativa o altre competenze maturate.

ART. 6 DIRITTO DI ACCESSO

La Cooperativa ha il diritto di chiedere in visione al socio il libretto, in qualsiasi momento, per l'effettuazione di eventuali verifiche contabili.

ART. 7 SMARRIMENTO, SOTTRAZIONE DISTRUZIONE DEL LIBRETTO DI DEPOSITO

In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione del libretto, il depositante dovrà farne immediata denuncia all'Autorità competente e darne immediata comunicazione alla Cooperativa. Tale denuncia dovrà contenere tutti gli estremi necessari per identificare il documento smarrito e stabilire le circostanze della perdita e il consorzio sospenderà l'operatività del documento per effettuare gli opportuni controlli.

Su esplicita richiesta scritta del Socio, la Cooperativa rilascerà il duplicato del predetto documento con la dicitura "duplicato".

All'atto della consegna del duplicato il Socio rilascerà una dichiarazione scritta da cui risulti che il documento smarrito non ha più valore e che la Cooperativa è liberata da ogni possibile responsabilità causata dalla circolazione del documento stesso. Tale dichiarazione deve essere sottoscritta anche da tutti gli eventuali delegati.

Art. 8 INTEGRAZIONE E RIMBORSO DEL PRESTITO SOCIALE

In qualsiasi momento il socio può integrare il deposito oppure richiedere, con nota inviata per posta elettronica, il rimborso parziale o totale del prestito, secondo le modalità previste dal presente regolamento, fatta eccezione per le somme per le quali abbia convenuto un vincolo temporale a norma del successivo articolo 11. Il rimborso libero da vincoli temporali, sia esso parziale o totale, è sottoposto ad un preavviso di 15 (quindici) giorni dal momento della richiesta, essendo esclusa ogni forma di rimborso "a vista del prestito".

ART. 9 ESTINZIONE DEL PRESTITO SOCIALE

In caso di recesso, decadenza, esclusione o morte del socio, il rapporto di prestito si estingue alla data di interruzione del rapporto sociale o del decesso; da tale data le somme prestate cessano di produrre interessi e sono messe a disposizione del socio o dei suoi eredi. Gli eredi devono comunicare alla Cooperativa il giorno del decesso del socio e, per la liquidazione del credito a saldo, si applicano le disposizioni civili e fiscali

vigenti in materia di successione. Contestualmente all'interruzione del rapporto sociale e alla morte del socio cessa la validità della delega di cui all'articolo 5 del presente regolamento, ai sensi dell'art. 1396 C.C. .

ART.10 INTERESSI SULLE SOMME DEPOSITATE

I depositi possono essere liberi o vincolati e sono tutti fruttiferi.

Il tasso di interesse applicato non potrà superare i limiti previsti della normativa vigente ed è stabilito annualmente dal Consiglio di Amministrazione. In relazione all'andamento del mercato finanziario od alle necessità aziendali, il Consiglio di Amministrazione potrà apportare variazioni alla remunerazione in vigore, dandone comunicazione ai Soci Prestatori, fermo restando comunque il limite massimo stabilito dal precedente articolo 3. Il Consiglio di Amministrazione, sempre nei limiti stabiliti dal precedente articolo 3, potrà altresì provvedere alla applicazione di tassi differenziati per i prestiti vincolati.

Il Consiglio di amministrazione stabilisce la durata massima del vincolo per i prestiti vincolati e l'importo massimo delle somme depositate su Conti vincolati che possono essere aperti. Determina inoltre le durate dei Conti vincolati nell'ambito della durata massima di cui sopra ed i relativi tassi di interesse, nonché ogni ulteriore caratteristica ritenuta opportuna. Le possibili durate del vincolo così deliberate sono comunicate ai Soci mediante indicazione in apposita Informativa.

Le modalità di calcolo degli interessi sono indicate in apposita informativa e gli interessi sono calcolati con riferimento all'Anno Solare e accreditati sul Conto con la valuta del 1° gennaio dell'anno successivo.

ART.11 VARIAZIONI CONTRATTUALI

In caso di variazione del tasso, o di altre condizioni contrattuali in senso sfavorevole al socio, queste devono essere comunicate al socio stesso, con lettera spedita presso il domicilio indicato nel libro soci. Entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della comunicazione il socio ha diritto di

recedere dal contratto senza penalità alcuna e di ottenere in sede di liquidazione l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.

ART.12 CALCOLO INTERESSI DEL PRESTITO SOCIALE

Le somme depositate producono interessi con valuta dal giorno del versamento. Gli interessi sui prestiti sono calcolati al 31 dicembre di ogni anno e la somma corrispondente viene liquidata con accreditamento sul conto di prestito il 1° gennaio successivo. Se per effetto di tale accreditamento degli interessi, il saldo venisse a superare il limite consentito come indicato dal precedente articolo 3, l'eccedenza sarà considerata infruttifera e rimborsata al socio. Nel caso di estinzione del prestito in corso d'anno, gli interessi verranno liquidati al 31.12. Sui depositi vincolati gli interessi saranno liquidati ed accreditati alla scadenza del vincolo. Nel caso di richiesta di estinzione prima della scadenza determinata, la Cooperativa potrà procedere egualmente all'estinzione, ma in tal caso gli interessi verranno liquidati utilizzando il tasso applicato sul prestito ordinario. Per il calcolo degli interessi si fa riferimento all'anno civile.

ART 13 COMUNICAZIONI

Il consorzio provvede per iscritto, annualmente ovvero alla scadenza del rapporto contrattuale, ad informare in modo chiaro e completo il socio sulle operazioni effettuate, sui tassi e sulle spese praticati, sui saldi per valuta e su ogni altro elemento necessario per la comprensione del rapporto. Le operazioni e i dati comunicati al socio ai sensi del precedente comma si intendono approvati a tutti gli effetti da parte dello stesso, in caso di mancata opposizione scritta, decorso il termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione. Nessuna spesa sarà addebitata al socio per le comunicazioni previste dal presente articolo, ovvero dal precedente articolo 11.

ART 14

La Cooperativa non è iscritta all'Albo delle Aziende di Credito.

ART.15 INFORMATIVA E TRASPARENZA

Il presente regolamento è messo a disposizione del socio sul sito web istituzionale della Cooperativa: www.interactive.coop.

ART 16 DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le norme di legge vigenti in materia, nonché le disposizioni contenute nella sezione V cap. 3 della delibera della Banca d'Italia n. 584 dell' 8 novembre 2016.